CONFINDUSTRIA VICENZA

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

Approvato dal Consiglio Generale il 21 marzo 2022

CONFINDUSTRIA VICENZA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I - AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 1 - Ammissione dei soci pag. 1
Art. 2 - Individuazione della categoria di socio pag. 1
Art. 3 - Verifica della sussistenza dei requisiti pag. 1

TITOLO II - ATTRIBUZIONE DEI VOTI
Art. 4 - Attribuzione dei voti pag. 2
Art. 5 - Assegnazione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale pag. 2

TITOLO III - ARTICOLAZIONI: ISTITUZIONE, SCOPI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 6 - Istituzione e funzionamento pag. 3
Art. 7 - Scopi e attività pag. 3
Art. 8 - Composizione pag. 4
Art. 9 - Assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti pag. 4
Art. 10 - Consigli e comitato pag. 4
Art. 11 - Presidenti pag. 5
Art. 12 - Vicepresidente pag. 5
Art. 13 - Cariche: efficacia, durata del mandato, sostituzioni pag. 5

TITOLO IV - RIUNIONI CON COLLEGAMENTO AUDIO-VIDEO
Art. 14 - Riunioni con collegamento audio-video pag. 6

TITOLO V - UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI E DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 15 - Norma generale pag. 7
Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione pag. 7
Art. 17 - Marchio da riprodurre pag. 7
Art. 18 - Condizioni di utilizzo pag. 7
Art. 19 - Sanzioni pag. 7

TITOLO VI - GRUPPI TECNICI E GRUPPI DI LAVORO
Art. 20 - Costituzione e composizione pag. 8
Art. 21 - Funzionamento pag. 8

Titolo I - Ammissione dei soci

Art. 1 - Ammissione dei soci

1. I soci sono ammessi dal Consiglio di Presidenza nel rispetto delle procedure dallo stesso approvate previa acquisizione per i soci effettivi del parere non vincolante del Consiglio della sezione nella quale l'impresa viene inquadrata sulla base dell'attività prevalente attestata dalla Camera di Commercio.
2. Su istanza dell'impresa e per giustificati motivi il Consiglio di Presidenza può deliberare l'inquadramento in una sezione diversa.
3. L'impresa che, per l'oggetto della propria attività ha interesse a partecipare anche alle iniziative realizzate da altre sezioni, può chiedere di essere inquadrata anche in quest'ultime nel rispetto di quanto previsto dalla delibera contributiva.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 deve in ogni caso essere acquisito il parere non vincolante dei Consigli di sezione interessati.

Art. 2 - Individuazione della categoria di socio

1. In sede di ammissione il Consiglio di Presidenza individua la categoria di socio alla quale appartiene l'impresa richiedente mediante attribuzione della qualifica di socio effettivo o di socio aggregato, in applicazione delle disposizioni dell'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 - Verifica della sussistenza dei requisiti

1. I requisiti accertati per l'ammissione all'Associazione e per l'attribuzione della specifica categoria di socio devono permanere nel corso del rapporto associativo.
2. La modifica dei requisiti che determini l'inquadramento in una diversa categoria di socio deve essere tempestivamente comunicata dal Socio e accertata, anche d'ufficio, con delibera del Consiglio di Presidenza.

Titolo II - Attribuzione dei voti

Art. 4 - Attribuzione dei voti

1. L'attribuzione dei voti spettanti ai soci in seno all'Assemblea ed a quelle delle sezioni merceologiche e dei raggruppamenti territoriali avviene sulla base del contributo, di competenza dell'anno precedente, che risulta effettivamente versato al momento della convocazione dell'Assemblea stessa come certificato dal ruolo voti prodotto dagli uffici al 31 marzo di ciascun anno. Il ruolo ha valore fino al 31 marzo dell'anno seguente ed è calcolato sul contributo, di competenza dell'anno precedente, versato fino a quel momento.
2. Detto contributo si conteggia su quanto effettivamente riscosso escludendo gli eventuali contributi integrativi di sezione, di Associazione o Federazione di settore e di competenza di altre territoriali. Il contributo è calcolato sulla base della documentazione che le imprese forniscono, secondo le indicazioni contenute nella delibera annualmente assunta dall'Assemblea ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 11, lett. e) dello Statuto.
3. Alle imprese neo iscritte per le quali sia completato l'iter di ammissione, non sussistendo contributo per l'anno precedente, viene attribuito un solo voto.
4. Qualora un'impresa socia risultasse inquadrata in più sezioni o più raggruppamenti, in questo caso per la presenza di diverse unità locali nel territorio provinciale, i voti per le assemblee di queste articolazioni saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:
   - per le sezioni: sulla base del contributo effettivamente versato per ciascuna sezione, secondo quanto previsto dal precedente comma 2;
   - per i raggruppamenti: suddividendo l'intero contributo effettivamente versato, secondo quanto previsto dal precedente comma 2, in proporzione al numero dei dipendenti in carico in ciascuna delle unità locali ubicate nei diversi raggruppamenti, come dichiarati in sede di presentazione dei documenti richiesti per il conteggio contributivo, e utilizzati per la delibera contributiva annuale. In ogni caso viene garantito comunque almeno un voto per ciascun raggruppamento nel quale è presente un'unità locale.
5. Per la votazione dei consiglieri di raggruppamento viene assegnata a ciascuna impresa socia un solo voto.

Art. 5 - Assegnazione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale.

1. Al fine del computo dei rappresentanti aggiuntivi di Consiglio Generale, il conteggio del gettito contributivo suddiviso per sezione viene elaborato con riferimento al ruolo voti di cui al precedente art. 4, comma 1.
2. Fatto 100 il totale complessivo del gettito delle sezioni, si attribuirà:
   – 1 rappresentante per le sezioni merceologiche le cui imprese danno un gettito contributivo superiore al 4% e fino all'8% del totale complessivo;
   – 2 rappresentanti dall'8,01% fino al 16%;
   – 1 rappresentante in più per ogni ulteriore 8% o frazione.
3. La nomina degli eventuali rappresentanti, che a norma dell'art. 9, comma 1 lett. b), punto ii. dello statuto e del precedente comma 2 si aggiungono al presidente della sezione nel comporre il Consiglio Generale dell'Associazione, compete al consiglio di sezione che li elegge, congiuntamente al presidente della sezione, nella prima votazione successiva all'assemblea elettiva.
4. I rappresentanti di cui al precedente comma 3 durano in carica 4 anni e scadono congiuntamente al presidente di sezione.

Titolo III - Articolazioni: istituzione, scopi, composizione e funzionamento

Art. 6 - Istituzione e funzionamento

1. Per l'istituzione di una sezione merceologica devono comunque sussistere i seguenti parametri minimi:
   - 1% delle imprese votanti nell'Assemblea;
   - 1% del gettito contributivo effettivamente introitato da tutte le sezioni aventi rappresentanza in Consiglio Generale;
   - 1% dei voti dell'Assemblea.
2. L'assegnazione dei consiglieri nei raggruppamenti territoriali dovrà avvenire considerando che ogni comune o aggregato di comuni avrà un consigliere ogni 25 imprese o multiplo intero, garantendo comunque sia almeno un rappresentante per ciascun aggregato e ciascun ambito non può avere più di quattro consiglieri. Per ciascun raggruppamento il Consiglio di Presidenza individua il numero e la composizione degli aggregati.
3. Per il funzionamento delle articolazioni interne si applicano, salvo quanto espressamente previsto al presente titolo, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto che regolano i corrispondenti organi associativi.

Art. 7 - Scopi e attività

1. Le attività delle articolazioni, specificate a titolo esemplificativo nei commi seguenti, devono attenere agli scopi che lo Statuto loro attribuisce e devono sempre essere svolte in coordinamento con e secondo le indicazioni espresse dagli organi statutari.
2. I raggruppamenti territoriali, in particolare, provvedono a:
   a) raccogliere ed armonizzare le problematiche legate al territorio di competenza; definire le soluzioni da proporre e le azioni da svolgere a livello territoriale;
   b) tenere stretti contatti con gli enti pubblici ed amministrativi del territorio e rappresentare a questi le istanze e le proposte come sopra elaborate;
   c) promuovere l'utilizzo dei servizi e la partecipazione delle aziende del territorio alla vita associativa; promuovere la conoscenza dell'Associazione e l'iscrizione alla stessa.
3. I rapporti con gli enti ed uffici ubicati nel comune di Vicenza sono tenuti dal Presidente dell'Associazione che, in conformità alle previsioni statutarie, potrà di volta in volta delegarne la competenza al raggruppamento "Est Vicentino".
4. Le Sezioni merceologiche, in particolare, provvedono a:
   a) sviluppare lo spirito di solidarietà fra le imprese che la compongono;
   b) rappresentare la posizione e le esigenze di queste ultime negli organi statutari dell'Associazione e nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema di rappresentanza delle imprese, con particolare riferimento alle corrispondenti Associazioni o Federazioni di settore;
   c) designare propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali e negli organismi addetti alla contrattazione collettiva del settore;
   d) proporre al Presidente dell'Associazione le designazioni negli enti esterni di specifico interesse della merceologica, nonché i propri rappresentanti che dovranno affiancare quelli di altre categorie ai fini della trattazione dei problemi di interesse di più settori;
   e) promuovere e coadiuvare l'attività delle imprese del settore in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
   f) promuovere la formazione del personale, enti e scuole professionali di settore, anche al fine dell'elevazione morale, culturale e del benessere dei dipendenti;
   g) sollecitare, promuovere ed agevolare tra le imprese l'accesso al mercato e la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
   h) compiere in genere tutti gli atti che valgano a raggiungere i fini della sezione.
5. Il Comitato Piccola Impresa, in particolare, provvede a:
   a) raccogliere, tramite il rappresentante dalle sezioni merceologiche, le specifiche istanze delle piccole imprese per darne rilevanza in seno agli Organi statutari;
   b) rappresentare le istanze delle piccole imprese nelle sedi regionali e nazionali della piccola industria.
6. Le attività del Gruppo Giovani Imprenditori sono individuate dall'apposito regolamento.

Art. 8 - Composizione

1. Le articolazioni interne sono così composte:
   a) le sezioni merceologiche: delle imprese associate che esercitano medesima o analoga attività, come individuata con la procedura prevista per l'ammissione ai sensi dell'art. 1, comma 1 del presente regolamento, secondo quanto indicato negli artt. 9 e 16 dello Statuto;
   b) i raggruppamenti territoriali: delle imprese associate che svolgono attività d'impresa nei comuni di una determinata zona della provincia, come individuata secondo quanto previsto agli artt. 9 e 15 dello Statuto; in deroga a detta disposizione qualora un'impresa ubicata ai limiti del comune o del raggruppamento, manifesti interessi specifici nel comune e/o raggruppamento contermine, può chiedere di essere inserita nel comune e/o nel raggruppamento limitrofo anziché in quello di ubicazione; la decisione è assunta con delibera del Consiglio di Presidenza;
   c) il Comitato Piccola Impresa: dai rappresentanti nominati dalle sezioni merceologiche secondo le disposizioni dell'art. 17 dello Statuto;
   d) il Gruppo Giovani Imprenditori: da tutti i soggetti aventi le caratteristiche individuate con lo specifico regolamento.

Art. 9 - Assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti

1. Le assemblee delle sezioni e dei raggruppamenti provvedono ogni quattro anni all'elezione dei rispettivi consigli. La verifica della nomina compete al Collegio Speciale dei Probiviri
2. La procedura per tale nomina deve essere completata entro il 30 giugno dell'anno solare di scadenza dei rispettivi mandati.
3. All'assemblea della sezione merceologica compete:
   a) nominare ogni quattro anni i componenti del consiglio di sezione, fissandone il numero anche in modo da favorire la presenza in consiglio di rappresentanti di tutti i gruppi merceologici nei quali fosse eventualmente organizzata la sezione, in misura non inferiore a 5 e non superiore a 12;
   b) esprimere pareri e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il comparto merceologico di appartenenza e gli interessi delle imprese che ne fanno parte;
   c) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte dal proprio presidente e dagli organi dell'Associazione;
   d) deliberare, su proposta del consiglio di sezione che andrà ratificata dall'Assemblea dell'Associazione, l'introduzione di contributi addizionali diretti a finanziare attività di specifico interesse delle imprese aderenti alla sezione, con la maggioranza del 50%+1 dei voti assembleari della sezione.
4. All'assemblea dei raggruppamenti territoriali compete:
   a) eleggere il presidente tra i candidati proposti dal Consiglio, fino ad un massimo di tre nominativi e individuati tra i consiglieri stessi;
   b) esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte dal proprio presidente e dagli organi dell'Associazione;
   c) deliberare, su proposta del consiglio di raggruppamento, che andrà ratificata dal dall'Assemblea dell'Associazione, l'introduzione di contributi addizionali diretti a finanziare attività di specifico interesse delle imprese aderenti al raggruppamento, con la maggioranza del 50%+1 dei voti assembleari del raggruppamento.

Art. 10 - Consigli e comitato

1. Il consiglio delle sezioni merceologiche si compone del presidente, di un vicepresidente e di un numero di consiglieri definito secondo quanto indicato al precedente art. 9, comma 3, lett a).
2. Spetta al consiglio della sezione:
   a) nominare, tra i suoi componenti, il presidente e, su indicazione di questo, un vicepresidente, gli eventuali rappresentanti aggiuntivi ai sensi del precedente art. 5, comma 3, nonché i rappresentanti di sezione nel Comitato Piccola Impresa di cui al precedente art. 8, comma 1 lett. c);
   b) esprimere il proprio parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame.
3. Il consiglio del raggruppamento è eletto, con votazioni per corrispondenza, dalle imprese ubicate nei rispettivi ambiti di rappresentanza comunale o di aggregato.
4. Spetta al consiglio di raggruppamento:
   a) individuare fino a tre nominativi da proporre all'assemblea per l'elezione del presidente di raggruppamento;
   b) eleggere tra i consiglieri, su indicazione del presidente, un vicepresidente;
   c) esprimere il proprio parere su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame.
5. Il Comitato Piccola Impresa si compone di tutti i rappresentanti delle sezioni merceologiche eletti a norma dell'art. 17 dello Statuto.
6. Spetta al Comitato Piccola Impresa nominare il presidente e, su indicazione di questo, il vicepresidente.

Art. 11 - Presidenti

1. I presidenti delle articolazioni sovrintendono alle rispettive assemblee e consigli o comitato.
2. Il presidente uscente è componente di diritto del consiglio o comitato per il primo mandato successivo alla sua sostituzione e si aggiunge al numero dei consiglieri.
3. I presidenti vengono nominati:
   - per le sezioni merceologiche: dal consiglio di sezione;
   - per i raggruppamenti: dall'assemblea delle imprese socie ubicate nei rispettivi territori;
   - per il Comitato Piccola Impresa: dal Comitato stesso;
   - per il Gruppo Giovani Imprenditori: secondo quanto definito dall'apposito regolamento.
4. Dette nomine devono avvenire:
   a) per le sezioni ed il Comitato Piccola Impresa congiuntamente alla nomina del vicepresidente e degli eventuali rappresentanti aggiuntivi di cui al precedente art. 5, entro 30 giorni dalla nomina del consiglio o dalla completa individuazione dei componenti il Comitato Piccola Impresa;
   b) per i raggruppamenti, il presidente viene eletto dall'assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni dall'avvenuta proclamazione del consiglio, e il vicepresidente nella prima riunione di consiglio successiva all'elezione del presidente
   c) per il Gruppo Giovani Imprenditori valgono le disposizioni dell'apposito regolamento.

Art. 12 - Vicepresidente

1. Ogni consiglio nomina un vicepresidente, salvo quanto previsto per il Gruppo Giovani Imprenditori.
2. Compete al presidente proporre il nominativo del vicepresidente.
3. In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti fino alla cessazione dell'impedimento; qualora l'impedimento sia definitivo, la sostituzione termina con la nomina del nuovo Presidente.
   In ogni caso la sostituzione non ha efficacia per quanto riguarda la partecipazione al Consiglio di Presidenza da parte dei Presidenti del Comitato Piccola Impresa e del Gruppo Giovani Imprenditori.

Art. 13 - Cariche: efficacia, durata del mandato, sostituzioni

1. Tutte le cariche vengono proclamate nel momento del relativo scrutinio e divengono efficaci dopo la verifica del Collegio Speciale dei Probiviri, che si pronuncia entro **7** giorni dallo scrutinio. Il silenzio del Collegio vale quale verifica positiva
2. I consiglieri uscenti rimangono in carica sino allo scrutinio di cui al comma precedente
3. I mandati delle cariche relative alle articolazioni durano 4 anni, salvo quanto previsto dal regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori.
4. Il presidente può ricoprire l'incarico per non più di due mandati e non consecutivi. Il vicepresidente, invece, può ricoprire detta carica per non più di due mandati consecutivi e, trascorso un mandato, può essere rieletto per ulteriori mandati.
5. La carica di componente il consiglio o comitato può essere ricoperta senza limite.
6. Qualora un consigliere, durante il mandato, venga a mancare o non sia più in grado di esercitare la propria funzione o perda i requisiti di rappresentante dell'impresa socia per la quale è stato nominato o venga a cessare il rapporto associativo per l'impresa da esso rappresentata, viene sostituito dal primo dei non eletti o, se necessario, mediante cooptazione fra i soci che compongono l'articolazione.
7. In caso di sostituzione in corso di mandato, per qualunque ragione, il sostituto permane in carica sino alla scadenza originale del mandato.
8. Le cariche nelle articolazioni sono collegate all'impresa rappresentata in sede di nomina e appartenente alla relativa articolazione, così come dichiarata dall'interessato al momento della votazione. Per le sezioni e i raggruppamenti l'eventuale diverso inquadramento organizzativo dell'impresa rappresentata, che intervenisse in corso di mandato, comporta altresì la decadenza dalla carica.

Titolo IV - Riunioni con collegamento audio-video

Art. 14 - Riunioni con collegamento audio-video

1. Qualora si procedesse alla convocazione di riunioni in più luoghi distinti che comunque garantiscano la possibilità di interazione audio o audio e video tra i locali adibiti a sede degli incontri, la convocazione deve avvenire specificando tutte le sedi nelle quali possono presentarsi i convenuti.
2. In caso di assemblee elettive, al momento dell'accesso alla sala i soci saranno registrati con mezzi atti a evitare la presenza e la consegna delle schede di voto contemporaneamente a più rappresentanti della stessa impresa associata eventualmente presenti in luoghi distinti. La verifica della regolarità di tale presenza può essere assegnata dal convocante a chi ritiene idoneo, purché di tale compito sia data notorietà con la lettera di convocazione.
3. Le procedure di voto dovranno in ogni caso rispettare le regole generali stabilite dallo Statuto o con i regolamenti.

Titolo V - Utilizzo dei segni distintivi e denominazioni dell'Associazione

Art. 15 - Norma generale

1. Le imprese associate possono essere autorizzate ad esporre il marchio di Confindustria Vicenza con le modalità ed alle condizioni precisate nei seguenti articoli.

Art. 16 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene rilasciata alle singole imprese socie che la richiedono, **previa** valutazione della regolarità contributiva della stessa impresa.
2. La dichiarazione di autorizzazione vale sino a revoca della stessa o alla perdita della qualità di socio.

Art. 17 - Marchio da riprodurre

1. Il marchio da riprodurre è il seguente:

   "associato a", in caso di socio effettivo; "socio aggregato", nel caso di socio aggregato

   CONFINDUSTRIA VICENZA

Art. 18 - Condizioni di utilizzo

1. Il marchio figurativo contenente la denominazione:
   a) può essere riportato sulla carta da lettera intestata dell'azienda, sul company profile dell'azienda, sull'eventuale home page del sito aziendale;
   b) deve essere della dimensione riportata al precedente art. 17;
   c) va posto nella parte bassa del foglio o dell'home page;
   d) non deve in ogni caso essere preceduto o seguito da diciture diverse da quelle indicate al precedente art. 17;
   e) deve essere riportato nel colore stabilito da Confindustria, pantone PMS blu 280 C.
2. L'autorizzazione all'utilizzo consente di inserire nell'home page del proprio dominio anche l'eventuale link al sito di Confindustria Vicenza

Art. 19 - Sanzioni

1. Eventuali abusi, oltre ad essere perseguibili a norma di legge, possono portare al ritiro dell'autorizzazione all'utilizzo, su decisione del Presidente dell'Associazione.
2. Nei casi più gravi o reiterati possono essere irrogate le seguenti sanzioni:
   a) sospensione dai servizi dell'Associazione;
   b) espulsione dall'Associazione.

Titolo VI - Gruppi tecnici e gruppi di lavoro

Art. 20 - Costituzione e composizione

1. I gruppi tecnici o gruppi di lavoro vengono costituiti per l'esame di tematiche specifiche e sono coordinati da un Vicepresidente o altro imprenditore associato appositamente delegato.
2. La composizione dei gruppi è definita dal delegato che può individuare direttamente i componenti, scegliendo sia tra imprenditori associati che esperti, o chiedere la designazione dei componenti alle articolazioni interne che potranno indicare esclusivamente imprenditori associati.

Art. 21 - Funzionamento

1. Per il funzionamento dei gruppi trovano applicazione le disposizioni vigenti per le articolazioni interne.
2. Se il ruolo è ricoperto da rappresentante di impresa associata trovano applicazione le disposizioni previste per le cariche associative nelle articolazioni interne.